



**TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all'udienza del 11.12.2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 13911 del R.G. anno 2024 ivi riunito R.G. 13913 anno 2024

tra

[REDACTED] A, nata il [REDACTED] a NAPOLI (NA) rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] giusta procura depositata telematicamente

RICORRENTE

Contro

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del proprio Presidente e legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano, giusta procura depositata telematicamente

RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 13.06.2024 parte ricorrente aveva convenuto in giudizio l'INPS esponendo:

- che in data 04.05.2024 gli era stata notificata l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001539196 dall'INPS sede di Napoli, con intimazione del pagamento della somma di € 4.118,26 per mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2 comma 1 bis D.l. n. 463/83 convertito in L. n. 638/83 relativo all'anno 2016;
- che l'atto di accertamento presupposto, nonostante l'affermata notifica in data 10.12.2018, non è stato ritualmente notificato all'odierno opponente con conseguente illegittimità della procedura;
- che l'ordinanza-ingiunzione era nulla, perché carente sotto il profilo motivazionale, non distinguendo tra contributi omessi, sanzioni, interessi, e, dunque, privante l'opponente della possibilità di verificare la legittimità delle contestazioni;
- che la contestata obbligazione contributiva si era estinta per il decorso del termine quinquennale di prescrizione.

Tanto premesso, aveva chiesto che questo giudice:



in accoglimento del presente ricorso, disposta preliminarmente ed in via di urgenza la sospensione della esecutività del provvedimento opposto ed espletate le formalità relative alla costituzione del contraddittorio ed alla eventuale necessaria *istruttoria, voglia dichiarare l'illegittimità e/o nullità dell'ordinanza-ingiunzione* n. OI-001539196 notificata in data 04.06.2024 e disporre *l'annullamento*.

Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre iva, cpa e rimborso 15% spese generali.

Si costituiva in giudizio l'INPS con memoria depositata in data 24.09.2024 esponendo:

- che l'atto di accertamento presupposto all'ordinanza-ingiunzione era stato ritualmente notificato, per la cui prova aveva depositato l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) relativa alla raccomandata 78603003595-2 ricevuta dal portiere dello stabile e con comunicazione di avvenuta notifica del 28.12.2018;
- che, a seguito della notifica dell'atto interruttivo e del periodo di sospensione legale della prescrizione per un periodo complessivo di 311 giorni ex art. 37 comma 2 D.l. n. 18/2020 convertito in L. n.27 il 24.04.2020 e ex art. 11 comma 9 D.l. n. 183/20 convertito in L. n. 21 il 26.02.21., la notifica dell'ordinanza-ingiunzione era intervenuta nei termini.

Tanto premesso, aveva chiesto che questo giudice volesse:

previa riunione alla presente della causa rubricata R.G. 13913/24 per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva (ord-ing altro anno 2017), reietta ogni contraria istanza, *eccezione richiesta e conclusione, voglia rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, ad accertare e dichiarare l'obbligazione del ricorrente nei confronti dell'Inps di cui all'ordinanza di ingiunzione impugnata nella misura ridotta* sopra indicata, con vittoria di spese.

Con ricorso depositato il 13.06.2024 parte ricorrente aveva convenuto in giudizio l'INPS esponendo:

- che in data 04.05.2024 gli era stata notificata l'ordinanza-ingiunzione n. OI- 001539187 dall'INPS sede di Napoli, con intimazione del pagamento della somma di € 4.850,08 per mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2 comma 1 bis D.l. n. 463/83 convertito in L. n. 638/83 relativo all'anno 2017;
- che l'atto di accertamento presupposto, nonostante l'affermata notifica in data 10.12.2018, non è stato ritualmente notificato all'odierno opponente con conseguente illegittimità della procedura;
- che l'ordinanza-ingiunzione era nulla, perché carente sotto il profilo motivazionale, non distinguendo tra contributi omessi, sanzioni, interessi, e, dunque, privante l'opponente della possibilità di verificare la legittimità delle contestazioni;
- che la contestata obbligazione contributiva si era estinta per il decorso del termine quinquennale di prescrizione.

Tanto premesso, aveva chiesto che questo giudice volesse :

in accoglimento del presente ricorso, disposta preliminarmente ed in via di urgenza la sospensione della esecutività del provvedimento opposto ed espletate le formalità relative alla costituzione del



contraddittorio ed alla eventuale necessaria istruttoria, Voglia dichiarare l'illegittimità e/o nullità dell'ordinanza- ingiunzione n. OI-001539187 notificata in data 4.6.2024 e disporre l'annullamento.

Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre iva, cpa e rimborso 15% spese generali..

Si costituiva in giudizio l'INPS con memoria depositata in data 24.09.2024 esponendo:

- che l'atto di accertamento presupposto all'ordinanza-ingiunzione era stato ritualmente notificato, per la cui prova aveva depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata e della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) relativa alla raccomandata 78603003596-3 ricevuta dal portiere dello stabile e con comunicazione di avvenuta notifica del 28.12.2018;
- che, a seguito della notifica dell'atto interruttivo e del periodo di sospensione legale della prescrizione per un periodo complessivo di 311 giorni ex art. 37 comma 2 D.l. n. 18/2020 convertito in L. n.27 il 24.04.2020 e ex art. 11 comma 9 D.l. n. 183/20 convertito in L. n. 21 il 26.02.21., la notifica dell'ordinanza-ingiunzione era intervenuta nei termini.

Tanto premesso, aveva chiesto che questo giudice volesse:

previa riunione alla presente della causa rubricata R.G. 13913/24 per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva (ord-ing altro anno 2017), reietta ogni contraria istanza, *eccezione richiesta e conclusione, voglia rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, ad accertare e dichiarare l'obbligazione del ricorrente nei confronti dell'Inps di cui all'ordinanza di ingiunzione impugnata nella misura ridotta sopra indicata, con vittoria di spese.*

Riuniti i ricorsi, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva discussa e decisa.

Il ricorso deve essere rigettato.

Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto legittima è stata la procedura di notificazione.

Parte ricorrente si duole di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento prodromico all'emissione dell'ordinanza ingiunzione.

Ebbene, l'atto di accertamento prot. N. INPS 5100.10/12/2018.0562815, presupposto dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001539196, è stato ritualmente notificato

La legittimità risulta provata dal relativo avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) relativa alla raccomandata 78603003595-2 ricevuta dal portiere dello stabile della residenza del ricorrente.

Anche per il secondo ricorso l'atto di accertamento prot. N. INPS 5100.10/12/2018.0562827 è stato notificato con raccomandata 78603003596-3 pervenuta al portiere dello stabile il 18.12.18 vista l'assenza del destinatario e di altre persone abilitate, con spedizione dell'avviso di avvenuta



notifica.

Dopo l'invio della CAN l'agente postale deve annotare sulla ricevuta di ritorno del plico contenente l'atto giudiziario consegnato, il numero della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica) e la data dell'invio: la notifica si ha per avvenuta nella data della consegna del plico contenente l'atto giudiziario e non nella data di consegna della CAN.

È dunque irrilevante il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, trattandosi di un adempimento esterno al perfezionamento della notifica.

In ordine al secondo motivo di ricorso avente ad oggetto l'estinzione dell'obbligazione contributiva contestata per il decorso del termine quinquennale, se ne rileva l'infondatezza.

Nel sollevare la prescrizione delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, il ricorrente non considera il periodo di sospensione della prescrizione a causa dell'emergenza COVID 19.

Come correttamente rilevato da parte resistente, l'art. 37, comma 2, D.l. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020 e l'art. 11, comma 9, D.l. n.183/2020, convertito in L. n. 21/2021, dispongono due diversi periodi di sospensione della prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale (rispettivamente dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 01.01.2021 al 30.06.2021).

Pertanto, stante la correttezza della notifica dell'atto di accertamento in data 28.12.2018 e tenuto conto dei periodi di sospensione del decorso della prescrizione, le notifiche delle ordinanze-ingiunzioni sono nei termini.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) condanna l'istante al pagamento delle spese di lite dell'INPS che si liquidano in € 1705,60, oltre il rimborso di spese forfettarie, IVA e CPA

NAPOLI, lì 11/12/2024

IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)

